

DECRETO 21 luglio 1989

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO, PER QUANTO RIGUARDA I PROFILI ATTINENTI LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE MARINO, CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto in particolare l'art. 1, secondo comma, della predetta legge n. 349/1986, per il quale e' compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;

Visti altresì, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, nonche' impartisce agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare, l'art. 18, primo comma, lettera c), della legge da ultimo citata, in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in attesa della nuova disciplina relativa al programma di salvaguardia ambientale, tra gli interventi urgenti per i quali e' autorizzato un apposito finanziamento, vi e' quello contenente - in attesa di approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali - l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 349/1986, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali;

Vista la delibera del CIPE, in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista in particolare, la sezione III dell'appendice A, riferita all'art. 18, comma primo, lettera c) della legge 11 marzo 1988, n. 67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per la istituzione di Commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie di istituzione di nuovi parchi;

Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 126, con il quale e' stata istituita la Commissione per il parco nazionale dell'Arcipelago toscano;

Visto in particolare, l'undicesimo paragrafo delle premesse al decreto da ultimo citato, il quale prevede che - in relazione al fatto che nell'area dell'Arcipelago, pur strutturalmente unitaria, sono presenti situazioni diverse tra loro anche per quanto concerne i potenziali tempi di realizzazione del Parco - sia opportuno almeno procedere con riferimento alle situazioni gia' utilizzabili al fine

di non rallentare il processo istitutivo per cui, prioritariamente, sono da affrontare le situazioni relative all'isola di Capraia ed all'isola di Montecristo;

Visto il proprio decreto emanato in data 16 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 127, con il quale e' stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede;

Visti gli atti della commissione;

Visto in particolare, il documento finale redatto in data 20 giugno 1989, nel quale sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa al termine della prima fase prevista dal punto 3) della sezione III dell'appendice A della delibera CIPE sopramenzionata;

Ritenuto di poter condividere sostanzialmente le conclusioni del predetto documento finale, per quanto concerne la perimetrazione provvisoria dell'area del parco e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

Ritenuta dunque, la necessita' di dare attuazione tempestiva alle conclusioni della commissione in merito ai suddetti punti, provvedendo con proprio decreto a determinare la perimetrazione provvisoria dell'area del parco, e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

E M A N A

il presente decreto:

Art. 1.

1. La perimetrazione provvisoria dell'area del parco nazionale dell'Arcipelago toscano - come individuata nella cartografia allegata sotto la lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4 al presente decreto comprende il territorio delle isole di Montecristo, Capraia, Gorgona e Giannutri nonche' il rispettivo mare territoriale ad esse circostante delimitato in via di massima seguendo l'isobata dei cento metri.

2. Con successivi decreti si provvedera' alla perimetrazione provvisoria delle aree terrestri e marine, che pure saranno parte del territorio del parco, nelle isole di Pianosa, Giglio ed Elba ed alla definizione puntuale della poligonale di delimitazione a mare per le isole di cui al precedente comma.

Art. 2.

1. L'area del parco, come delimitata nel precedente articolo 1, e' suddivisa in:

Zona A, di riserva integrale. Essa comprende l'isola di Montecristo e relativo mare circostante fino all'isobata dei cento metri; isola di Capraia - costa occidentale - come meglio definita nell'allegato A 2 e il tratto di mare prospiciente parte della costa occidentale medesima fino all'isobata dei cento metri; parte dell'isola di Gorgona delimitata come nell'allegato A 3 ed il relativo mare circostante fino all'isobata dei cento metri; parte del perimetro marino dell'isola di Giannutri, come definita all'allegato A 4, fino all'isobata dei cento metri. In tale zona l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita'. Sono, pertanto, vietate le attivita' che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione.

In particolare nelle aree di mare comprese in detta zona sono vietati il transito di barche a motore sotto costa, l'attracco di natanti, nonche' qualsiasi attivita' di pesca ed asportazione di organismi.

Zona B, di protezione. Essa comprende le rimanenti parti dell'isola di Capraia e dell'isola di Gorgona e le relative aree marine contigue fino all'isobata dei cento metri, non gia' incluse nella zona A; l'intera isola di Giannutri e parte del perimetro marino, non gia' ricompreso nella zona A, fino all'isobata dei cento metri. In tale zona, in armonia con i fini istitutivi del parco, sono consentite, secondo gli usi tradizionali oppure secondo i principi dell'agricoltura biologica, le attivita' agro-silvo-forestali,

nonche' di raccolta di prodotti naturali nelle aree protette terrestri e marine. Sono ammesse opere di manutenzione conservativa, di consolidamento statico e di restauro dei beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, nonche' dei fabbricati rurali.

La pesca professionale, purché effettuata con tramagli di lunghezza non superiore a cento metri, con palamiti e con lenze, è consentita ai soli residenti; è consentita inoltre la pesca sportiva da terra con la sola lenza.

La caccia è consentita ai soli residenti.

Ai fini della salvaguardia specifica degli uccelli marini e', inoltre, vietato, limitatamente alla porzione di parco coincidente con il territorio dell'isola di Capraia:

l'attracco e l'approdo, dal 1° marzo al 30 giugno di ogni anno, ai turisti nel tratto di costa da Punta del Turco in direzione ovest fino a Punta di Fondo;

l'attracco e l'approdo, dal 1° aprile al 31 luglio, nelle aree occupate da colonie di gabbiano corso; tali aree, in conseguenza della mobilità tipica della specie occupante, saranno individuate annualmente con delibera comunale. Il comune provvederà a fornire la più ampia informazione, anche mediante pubblica affissione, della delibera contenente la definizione delle aree su cui, di anno in anno, graverà l'inibizione all'attracco e all'approdo.

Zona C, di promozione. Essa comprende parte di Capraia - porto e castello - secondo la perimetrazione del vigente programma di fabbricazione. In tale zona possono svilupparsi attività finalizzate al miglioramento della vita sociale e culturale delle collettività locali e del migliore godimento del parco da parte dei visitatori. In particolare, ad eccezione della pesca a strascico per cui vige divieto assoluto in tutto il territorio marino del parco, ai pescatori residenti sono consentite le attività di pesca secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Ai non residenti sono consentite le medesime attività, purché autorizzate dalla Capitaneria di porto territorialmente competente, sentito il comune interessato.

2. Nelle zone A e B i comportamenti dei visitatori dovranno essere regolamentati, per il rispetto della natura. In particolare i visitatori non dovranno arrecare disturbo alla fauna, recidere fiori e piante spontanee, asportare minerali, accendere fuochi, effettuare campeggio libero, accedere nelle colonie di uccelli marini nel periodo di nidificazione, usare mezzi fuoristrada nei sentieri dell'interno.

3. I visitatori potranno, altresì, accedere nelle aree delimitate come zona A solo seguendo i sentieri indicati in cartografia. In particolare nella zona A dell'isola di Capraia l'accesso e il transito sono consentiti solo lungo i seguenti sentieri:

per il monte Arpagna, con un punto di arrivo insuperabile alla Vedetta;

per lo Stagnone;

per la località Trattoio.

4. In tutte le aree marine incluse nella perimetrazione di cui al presente decreto è fatto divieto di esercitare attività di pesca subacquea.

Art. 3.

1. Fino all'insediamento dell'organo di gestione del parco nazionale dell'Arcipelago toscano - come provvisoriamente perimetrato all'art. 1 - la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia previste dal presente decreto sono affidati ai comuni nel cui territorio sono comprese porzioni del territorio del parco, nonché alla capitaneria di porto territorialmente competente.

2. La regione Toscana vigilerà affinché i comuni predispongano ed attivino le necessarie iniziative conseguenti.

Art. 4.

1. Con apposito decreto saranno stabilite le modalita' di erogazione dei contributi previsti dall'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il conseguimento delle finalita' istitutive del parco nazionale dell'Arcipelago toscano.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 21 luglio 1989

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro
della marina mercantile
PRANDINI

----> Vedere Immagini da Pag. 24 a Pag. 27 della G.U. <----

~~1.2.2012~~ ~~Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato~~ ~~13:59:38~~

Stampa

Chiudi